



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento cautelare iscritto al n. 4781-1/2021 r.g.,
ritenuto opportuno provvedere sull'istanza cautelare nel contraddittorio delle parti,
visti gli artt. 415 e 669 bis e ss. c.p.c.,
visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020;

p.q.m.

fissa per la trattazione dell'istanza cautelare l'udienza del 23.11.2021, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura dell'attore, entro 10 giorni e autorizzando la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web delle amministrazioni indicate in ricorso;

dispone che l'udienza suddetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare fino a 5 giorni prima;

avverte che la mancata trasmissione delle stesse equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge, e che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale l'atto dovrà essere emesso.

Si comunichi e si inserisca nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, li 25/10/2021

Il Giudice

Valeria Totaro

